



Università di Foggia



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

# LINEE GUIDA

## Studenti con BES

## INDICE

|   |         |
|---|---------|
| Premessa .....  | pag. 3  |
| Studenti con BES nelle Università .....                       | pag. 5  |
| Principi ispiratori .....                                     | pag. 6  |
| Un'Università accessibile e inclusiva .....                   | pag. 7  |
| Organizzazione universitaria e didattica di riferimento ..... | pag. 9  |
| Conclusioni .....   | pag. 11 |

## 1. PREMESSA

L'espressione Bisogni Educativi Speciali (BES) è stata introdotta in Italia dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*, alla quale ha fatto seguito la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, ma era già presente nel panorama internazionale a partire dal Rapporto Warnock (Regno Unito, 1978), in cui si parlava di «Bisogno Educativo Speciale» con riferimento non ad un particolare tipo di deficit, ma a situazioni di richiesta di particolare attenzione educativa per ragioni molteplici: disabilità, condizione di svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici (Cornoldi, Giofrè e Belacchi, 2015).

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali si fonda, quindi, su una visione della persona nella sua interezza, tanto da accompagnarsi efficacemente al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute *International Classification of Functioning, Disability and Health/ICF* e al profilo di funzionamento e analisi del contesto ambientale (WHO, 2001).

Nel 2003 il costrutto di BES appare nei documenti dell'Agenzia Europea per lo «Sviluppo dell'Educazione per i Bisogni Speciali» in riferimento anche ai soggetti con difficoltà di apprendimento e di comportamento diverse dalla disabilità. In questo senso, tale nozione contempla tutte quelle situazioni di funzionamento problematico della persona che impediscono il soddisfacimento dei bisogni dell'individuo (Ianes, 2005; Ianes e Macchia, 2008).

La definizione di BES, però, non è univocamente definita.

In generale, ogni descrizione include quelle situazioni in cui l'offerta didattica ed educativa tradizionale non garantirebbero allo studente un apprendimento efficace, proprio per la presenza di problematiche ascrivibili a situazioni molto eterogenee.

Complessivamente, sono comprese nei BES sia tutte le situazioni certificate in base alla normativa specifica (legge 104/1992 per la disabilità; legge 17/1999 per l'inclusione universitaria della disabilità; legge 170/2010 per i DSA), sia le altre condizioni citate dalla Direttiva del 2012: studenti con difficoltà scolastica effettiva dovuta a vari motivi: per esempio, difficoltà diagnosticate ma non certificate, o quelle al limite della patologia.

Si evidenzia che le fonti di riferimento, in materia di BES, valgono solo per il contesto scolastico, mentre la situazione risulta ancora non normata per il contesto accademico.

Si possono, tuttavia, individuare alcune ampie tipologie di BES riconoscibili anche a livello universitario e per i quali gli Atenei possono adottare una didattica individualizzata:

1. Disabilità e invalidità: condizione già oggetto di disciplina legislativa, per la quale si richiede la certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/1992 e/o di invalidità ai sensi della legge 118/1971 e s.m.i.

2. Disturbi Specifici di Apprendimento: condizione già oggetto di disciplina legislativa: si richiede la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010. È essenziale che la diagnosi di DSA risponda ai criteri della *Consensus Conference* (2011), delle Linee Guida sulla gestione dei DSA (SNLG, ISS, 2022), dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)» (GU n.192 del 18-8-2012) e i rispettivi decreti regionali attuativi: dovrà, quindi, riportare i codici nosografici e la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali dello/a studente/ssa, con l'indicazione delle rispettive aree di forza e di debolezza.

3. Altri disturbi del neurosviluppo, per esempio: Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), Disturbi della Comunicazione, Disturbi dello Spettro Autistico, Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), Disturbi del Movimento, ecc.

Per i disturbi suddetti è richiesta una diagnosi redatta in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le più accreditate Linee Guida adottate a livello nazionale e internazionale. La diagnosi deve indicare l'etichetta diagnostica e il codice nosografico del disturbo ed eventuali trattamenti in corso. Anche se esiste una consistente letteratura scientifica che evidenzia l'impatto negativo sull'apprendimento e/o sulla partecipazione sociale, è auspicabile allegare l'attuale profilo di funzionamento che espliciti, in modo chiaro e coerente con la diagnosi, l'impatto negativo sull'apprendimento e/o sulla partecipazione sociale, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

4. Disturbi psichiatrici diagnosticati, per esempio: Disturbi d'Ansia e dell'Umore, Disturbi Psicotici e Dissociativi, Disturbi Alimentari, altri disturbi di rilevanza psichiatrica. Si richiede una diagnosi redatta in base alla normativa nazionale e regionale di riferimento e secondo le più accreditate Linee Guida adottate a livello nazionale e internazionale. La diagnosi deve indicare l'etichetta diagnostica e il codice nosografico del disturbo, eventuali trattamenti in corso (farmacologici, ospedalizzazioni, terapie varie). L'impatto negativo sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale deve essere evidenziato nella documentazione medica, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

5. Condizioni mediche invalidanti. Si richiede una documentazione medica a supporto che espliciti gli impedimenti persistenti e/o l'impatto negativo, prolungato nel tempo, sugli apprendimenti e/o sulla partecipazione sociale, al fine di individuare le misure specifiche che possano compensare le difficoltà presentate.

6. Altre condizioni di bisogni educativi speciali. Rientrano in questa fattispecie tutte le condizioni che influenzano in modo particolarmente negativo gli apprendimenti e/o la partecipazione sociale. In questa categoria potrebbero ricadere, ad esempio, le condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale particolarmente gravi qualora si ravvisi il loro impatto negativo relativamente

persistente sugli apprendimenti e/o la partecipazione sociale (tenendo comunque conto delle altre misure che gli Atenei o altri enti, come ad esempio gli enti regionali per il diritto allo studio, mettono in campo per fronteggiare tali condizioni, come ad esempio borse di studio, riduzione delle tasse su base ISEE, corsi di lingua, ecc.).

## **2. STUDENTI CON BES NELLE UNIVERSITÀ**

Come anticipato nel paragrafo 1, il tema degli studenti con BES nelle Università si configura ancora come un ambito d'intervento privo di riferimenti normativi.

Negli ultimi anni, tuttavia, le Università hanno registrato un incremento significativo nel numero di studenti e studentesse che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni, non riconducibili a condizioni certificabili secondo il quadro normativo di riferimento (L. 104/92, L. 118/1971 e L.170/2010 e successivi aggiornamenti normativi).

Persistendo un "vuoto normativo", ogni Ateneo si organizza secondo le proprie possibilità, sia economiche che di risorse umane e strumentali.

Alcune misure erogate a persone con disabilità e/o DSA in ambito accademico potrebbero rivelarsi utili anche per studenti e studentesse con BES, poiché favoriscono il dialogo diretto con il docente, i rapporti con gli altri studenti e l'intervento di tutor didattici o specializzati.

Il Servizio Disabilità/DSA risulta di fondamentale importanza in questo ruolo di supporto e, difatti, quasi tutti gli Atenei forniscono servizi per studenti con BES tramite il Servizio Disabilità.

Anche l'Università di Foggia si sta organizzando per rivolgere l'attenzione anche agli studenti con BES, nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio Disabilità di Ateneo.

Si tratta di migliorare l'organizzazione della didattica e di fornire servizi di supporto, tra cui il tutorato specializzato, in favore di studenti con problematiche che si ripercuotono sulla capacità di apprendimento e/o di inserimento sociale, come i disturbi dello spettro autistico lieve, la presenza di difficoltà cognitive, linguistiche e/o con svantaggi di carattere culturale o socio-economico, e così via, a titolo meramente esemplificativo.

Gli studenti con BES non sono o non possono essere certificati secondo la 104/92, ma possono, secondo le direttive ministeriali, essere tutelati con gli strumenti compensativi e i sussidi previsti dalla 170/2010.

L'orientamento politico dell'Università di Foggia è, per il momento, quello di applicare — in un'ottica onnicomprensiva dei BES — oltre alla legge 104/92 per la disabilità (legge 17/1999 per l'Università) e alla Legge 170/2010 per i DSA, anche le indicazioni disposte dalla legge n. 170/2003 per tutti gli studenti, seppure in via residuale rispetto agli studenti con DSA.

### 3. PRINCIPI ISPIRATORI

Le intenzionalità e le azioni delle Università italiane a favore degli/delle studenti/studentesse con disabilità e/o con DSA si ispirano ai principi di diritto allo studio, vita indipendente, cittadinanza attiva e inclusione nella società, che orientano più in generale le politiche di indirizzo del nostro tempo, il cui principale punto di riferimento è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 18 del 2009.

La Convenzione sostiene, protegge e garantisce il pieno e uguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuove il rispetto della loro intrinseca dignità. La Convenzione, inoltre, riconosce che la piena partecipazione delle persone con disabilità nella società contribuisce allo sviluppo umano, culturale, sociale ed economico della società stessa, ed alla realizzazione dello sviluppo sostenibile.

Coerentemente con il concetto di disabilità proposto dall'*International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), adottato dalla Convenzione dell'ONU, le Università si devono porre come contesto abilitante, che favorisce l'accesso alla cultura e le pari opportunità e mette la persona con disabilità o con DSA in condizioni di apprendere lungo tutto l'arco della vita.

Un forte impulso all'attuazione dei principi di uguaglianza delle e nelle opportunità, di cittadinanza attiva e di inclusione proviene dallo sviluppo scientifico tecnologico: un settore in continua e rapida evoluzione, che provoca incessanti modifiche nei nostri ambienti e modi di vivere, attraverso cui è possibile esprimere le diverse potenzialità di ciascuno/a.

L'ambiente universitario è pienamente coinvolto in tale sviluppo su molteplici piani, in specifico per le/gli studenti con disabilità e/o con DSA: l'accesso alle informazioni e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; gli strumenti, i materiali ed i formati per la didattica; i laboratori e le esperienze di tirocinio accessibili ed adattabili a seconda delle esigenze; l'approccio individualizzato; la ricerca e l'innovazione, anche in linea con gli orientamenti dei Programmi dell'Unione Europea.

La sensibilizzazione e il coinvolgimento delle diverse componenti della comunità universitaria ai temi del diritto allo studio, nella prospettiva delle pari opportunità, e dell'inclusione effettiva delle/degli studenti con disabilità e/o con DSA costituiscono al contempo un traguardo e uno strumento strategico di sviluppo nella direzione della qualità di sistema.

## 4. UN'UNIVERSITÀ ACCESSIBILE E INCLUSIVA

Il costante impegno dell'intera comunità accademica, in particolare dei Delegati e delle Delegate e del personale dei Servizi di riferimento, deve essere rivolto a consolidare nell'istituzione universitaria un contesto aperto, accogliente, capace di favorire il pieno sviluppo e la partecipazione di ciascuno/a, indipendentemente dalle caratteristiche individuali e di diffondere la cultura inclusiva in senso più ampio.

Il processo di trasformazione in direzione inclusiva deve essere inteso in chiave relazionale, fra la persona e i suoi ambienti di vita. Perciò, in primo luogo, un'attenzione specifica deve essere rivolta a promuovere l'*empowerment* della persona all'interno del contesto universitario. Gli Atenei quindi devono riconoscere, valorizzare e sostenere la capacità delle/degli studenti a diventare parte proattiva e collaborativa, nel loro percorso autodeterminato di realizzazione verso una vita piena, indipendente, orientata culturalmente e professionalmente. In secondo luogo è necessario garantire la piena accessibilità dell'istituzione accademica: ambienti, materiali, strumenti e metodologie didattiche costituiscono le condizioni indispensabili per realizzare appieno il processo inclusivo: le sedi devono essere adattate (o accomodate) per favorire l'accesso di tutti/e, le attività didattiche devono farsi flessibili: adottando modalità differenti di presentazione dei contenuti da parte delle/dei docenti, e di fruizione degli stessi da parte delle/degli studenti, laddove necessario, mediante approcci di universal design, tecnologico e/o metodologico.

### 4.1. Indicazioni per una didattica inclusiva

Per promuovere il successo formativo degli/delle studenti/studentesse e con disabilità e/o con DSA e/o con BES, è necessario adottare strategie didattiche che rispondano alle diverse esigenze che ognuno manifesta. Tra le pratiche più efficaci si annoverano:

- **Comunicazione multimodale:** in linea con quanto previsto dall'*Universal Design for Learning*, è essenziale presentare i concetti attraverso diverse forme e canali di comunicazione, combinando l'esposizione orale con supporti visivi come illustrazioni, grafici, tabelle, foto, mappe concettuali e mentali e filmati/documentari per facilitarne la comprensione; fornire, con anticipo, programma, bibliografia, calendario e scadenze delle lezioni e degli esami; suddividere la didattica in più sezioni, esplicitate ad inizio lezione, di durata non eccessiva, coincidenti con un singolo argomento.
- **Materiali didattici accessibili:** fornire agli/alle studenti/studentesse materiali di studio chiari e organizzati, rendendoli disponibili tempestivamente. Ciò contribuisce, significativamente, al miglioramento dell'apprendimento degli/delle studenti/studentesse che manifestano difficoltà a livello organizzativo. I materiali devono essere forniti in formati accessibili tali da poter essere fruiti dallo/a studente/studentessa sfruttando anche le tecnologie assistive più appropriate.

- Misure di flessibilità didattica: suddividere i contenuti disciplinari in unità più piccole, programmare sessioni di domande e risposte e organizzare incontri individuali o di gruppo può migliorare l'apprendimento delle/degli studenti e fornire loro un supporto mirato. Uno strumento che ben si adatta ai BES è la tecnologia usata per l'e-learning, molto efficace per questi studenti poiché permette di rivedere le video lezioni.
- Strumenti visivi: utilizzo di mappe concettuali e mentali, tabelle e formulari per il supporto degli/delle studenti nella comprensione e nell'organizzazione delle conoscenze.
- Feedback continuo: mantenere un dialogo costante con le/gli studenti e offrire frequenti opportunità di feedback è cruciale per valutare l'efficacia degli interventi didattici e per adeguarli alle esigenze delle/degli studenti.
- Accomodamenti in sede di Esame per Studenti e Studentesse con BES

Pur in assenza in un quadro normativo che tuteli gli studenti e le studentesse con BES in ambito universitario, gli Atenei possono riconoscere, almeno per coloro che rientrano nelle condizioni delineate in precedenza, l'adozione di accomodamenti individualizzati in sede di esame, nel pieno rispetto delle indicazioni metodologiche delle singole discipline e degli obiettivi formativi del corso di studio. Per quanto attiene agli strumenti compensativi e alle misure dispensative durante il sostenimento degli esami, tali studenti e studentesse potranno utilizzare gli ausili, eventualmente consigliati da chi ha redatto la segnalazione, concertati con il docente ed eventualmente col parere del personale del SDDA, in funzione anche del profilo di vulnerabilità e delle potenzialità dello/a studente/ssa e tenendo conto della specificità della disciplina. Si raccomanda, inoltre, di rendere note le modalità d'esame con largo anticipo.

Le modalità di esame per gli/le studenti/ssa con BES devono essere flessibili e adattabili, tenendo conto delle specificità individuali.

Tra le misure compensative e dispensative attivabili, si includono:

- Supporti Tecnologici: utilizzo di PC, non collegato alla rete, con correttore ortografico e accesso a materiali d'esame in formato digitale, laddove possibile.
- Assistenza durante l'esame: presenza di un membro della commissione o suo delegato che funge da lettore in sede di esame, qualora non fosse possibile fornire i materiali di esame in formato digitale.
- Modalità d'esame individualizzate:
  - prevedere la possibilità di conversione della modalità di esame (da scritto a orale e viceversa), qualora la modalità preferita permetta di verificare l'acquisizione delle competenze e conoscenze da parte dello/a studente/ssa, al pari della modalità non preferita, ad eccezione di quegli esami in cui la prova scritta sia indispensabile per accertare la padronanza delle competenze professionali previste dallo specifico corso di studi. Nel caso in cui l'esame scritto



sia essenziale, verificare se il formato scelto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, test a scelta multipla, o a risposta chiusa, ecc.), rappresenti un ostacolo e se possa essere sostituito da altre forme di valutazione scritta;

- offrire la possibilità di frazionare il programma in prove in itinere;
- adottare un approccio valutativo orientato più sulla capacità di comunicare che sulla precisione ortografica o sintattica, possibilità di usufruire di mappe concettuali e/o mentali, tabelle e formulari.
- Supporto alla preparazione: incontri mirati per sviluppare metodologie di studio efficaci, promozione della cooperazione tra pari e affiancamento di tutor alla pari/didattici.
- Condizioni di esame ottimali: concessione di tempo supplementare per le prove scritte (pari al 30% di tempo in più) rispettando la privacy dello/a studente/ssa, fermo restando che alcune misure non sono occultabili e possibilità di sostenere esami in ambienti silenziosi e non affollati (laddove possibile).

Le predette misure, attivabili in linea teorica, sono tuttavia rimesse all'autonomia dell'Ateneo ed alla disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzabili.

Le predette misure, inoltre, non sono estendibili ai test di ammissione ai corsi di studio, che seguono indicazioni ministeriali specifiche.

- Misure aggiuntive per le lingue straniere

Per le prove di lingua straniera, è importante adottare un approccio flessibile che consideri:

- tolleranza verso errori specifici: accettazione di possibili errori dovuti alla fragilità della memoria di lavoro o difficoltà nella memorizzazione e recupero di termini specifici.
- chiarezza nelle domande: formulazione di domande chiare, concise e prive di ambiguità, sia nelle prove orali che scritte.

## **5. ORGANIZZAZIONE UNIVERSITARIA E SOGGETTI DI RIFERIMENTO**

Come già ricordato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 17 del 1999, l'art. 16, comma 5-bis, della legge n. 104 del 1992 ha previsto che in ogni Università venga nominato un *Delegato del Rettore*, chiamato a svolgere *funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo*.

L'art. 19, comma 5-bis del D.L. n. 44/2023, convertito dalla legge n. 74/2023, il/la Delegato/a del Rettore è chiamato/a, inoltre, a svolgere anche le funzioni *di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa*.

Il D.L. n. 44/2023 stabilisce che l'incarico di Delegato/a può essere conferito solo a «personale docente in servizio», senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Università.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 170/2010, molti Atenei afferenti alla CNUDD hanno esteso le funzioni del/la Delegato/a, inizialmente rivolte in modo specifico alle/agli studenti con disabilità, anche alla componente studentesca con DSA, mentre altri Atenei hanno nominato un/una apposito/a Delegato/a soltanto per la componente studentesca con DSA.

Presso l'Università di Foggia è in carica una Delegata per le politiche di genere e di inclusione ed è altresì stata nominata una professoressa con funzioni specifiche di coordinamento in materia di DSA. È, inoltre, attivo un Servizio Disabilità, quale struttura amministrativa di supporto, nell'ambito dell'Area Diritto allo Studio, Disabilità e Servizi Sportivi di Ateneo.

Per ogni struttura didattica, infine, viene nominato un Docente Referente per tale ambito.

### **5.1. Delegato/a del Rettore**

Il Delegato o la Delegata del Rettore o della Rettrice costituisce il punto di riferimento sui temi dell'inclusione, della disabilità e dei DSA sia verso l'esterno dell'Ateneo sia verso l'interno. Per quanto attiene all'esterno, è punto di riferimento verso tutte le realtà territoriali che si occupano di disabilità e DSA, tra le quali: gli Enti regionali per il diritto allo studio, gli Enti e gli organismi amministrativi territoriali, gli Uffici scolastici decentrati, le Istituzioni scolastiche, le Associazioni, le Imprese e le Agenzie per il lavoro.

Con riferimento all'interno dell'Ateneo, il Delegato o la Delegata ha il compito fondamentale di promuovere l'inclusione, in tutte le sue forme: sensibilizzazione ai temi della disabilità e dei DSA, tramite iniziative culturali (incluse le attività di ricerca), interventi mirati nelle strutture dell'istituzione, promozione di eventi informativi e formativi rivolti a studenti, personale docente e tecnico amministrativo e bibliotecario. La prospettiva dalla quale il Delegato o la Delegata procede è sempre quella di privilegiare interventi volti a valorizzare le persone con disabilità e DSA, a contrastare stereotipi abilisti ed ogni altra forma di discriminazione anche di tipo intersezionale. Inoltre il/la Delegato/a sostiene l'autonomia e l'autodeterminazione delle/degli studenti, favorendone il successo formativo, nel rispetto della loro dignità e libertà personale.

Spettano al Delegato o alla Delegata il coordinamento di tutte le attività del SDDA, nonché il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti, finalizzati al loro miglioramento. Il Delegato o la Delegata in collaborazione con altri/e docenti referenti dei dipartimenti o dei corsi di studio affianca il SDDA nell'importante fase dell'accoglienza dello/a studente che, per la prima volta, si rivolge all'Ateneo con l'intenzione di intraprendere un percorso di studi universitario. Deve inoltre farsi promotore o promotrice, anche tramite il SDDA o i/le docenti referenti delle strutture didattiche, di incontri periodici con le/gli studenti che usufruiscono dei servizi offerti, sia per ascoltarne l'opinione,

sia per evidenziare nuove esigenze ed eventualmente pianificare la modifica di alcune procedure o la creazione di nuovi servizi. Di particolare rilievo il ruolo di mediazione tra lo/a studente e i/le docenti durante tutto il percorso formativo, e il supporto al corpo docente nella consapevolezza del quadro normativo di riferimento, dei diritti e dei bisogni educativi dello/a studente.

Il Delegato o la Delegata sovrintende all'allocazione e all'utilizzo dei fondi assegnati a favore delle/degli studenti con disabilità e DSA e assicura che vengano portate a termine nelle scadenze previste le procedure ministeriali, presiedendo anche la Commissione Disabilità di Ateneo.

## **5.2. Servizio Disabilità di Ateneo**

La legge n. 17 del 28 gennaio 1999 ha introdotto specifiche direttive in merito alle attività che gli Atenei italiani devono porre in essere al fine di favorire l'integrazione degli/delle studenti/studentesse con disabilità durante il loro percorso formativo universitario. Ciascun Ateneo è tenuto ad erogare servizi specifici, tra i quali l'utilizzo di sussidi tecnici e didattici, l'istituzione di appositi servizi di tutorato specializzato, nonché il trattamento individualizzato per lo svolgimento degli esami.

La legge prevede la finalizzazione di una apposita quota del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università a tale scopo e l'obbligo per ciascun Ateneo di nominare un/una docente delegato/a dal Rettore o dalla Rettrice alla disabilità, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione delle/degli studenti con disabilità; compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico nell'ambito dell'Università.

Gli interventi da implementare per gli studenti con BES in ambito universitario, con riferimento alla didattica, sono riportati nel paragrafo 4.1, al quale si rimanda.

## **6. CONCLUSIONI**

Le Università sono chiamate ad essere sempre più inclusive, flessibili e innovative nell'implementare misure che favoriscano un ambiente di apprendimento accessibile e partecipato. L'adozione di strategie didattiche e di valutazione individualizzate è fondamentale per rimuovere gli ostacoli e garantire che tutti gli/le studenti/sse, anche coloro che hanno bisogni educativi speciali, possano avere successo nel loro percorso accademico.

L'organizzazione dei servizi deve essere, inoltre, ispirata a principi condivisi di accoglienza, rispetto, valorizzazione, partecipazione, autonomia, libertà, inclusione dello/a studente con disabilità e/o con DSA. Ciò al fine di garantire pari opportunità di accesso, partecipazione e completamento della formazione universitaria con un approccio individualizzato nella erogazione delle misure a tutela del diritto allo studio.

Nel 2001 è stata istituita la Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), quale organismo nazionale di coordinamento, ma soprattutto di indirizzo, di tutte le azioni a favore degli studenti e delle studentesse con disabilità che, con le proprie Linee Guida, intende offrire indicazioni di base per organizzare servizi e misure, nel rispetto dell'autonomia di ciascun Ateneo. Con particolare riferimento agli/alle studenti/studentesse con BES, il limite principale è rappresentato dal fatto che, ad oggi, non sono previste misure finanziarie specifiche a sostegno di iniziative a supporto di tali studenti e studentesse, per cui l'Ateneo potrà adottare misure ed organizzare servizi nei limiti delle risorse a disposizione per la disabilità, ove tali risorse residuino rispetto all'impiego previsto dalle fonti di finanziamento.